

REGOLAMENTO APLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - [AMBITO DI APPLICAZIONE](#)

Art. 2 - [PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE](#)

Art. 3 - [AUTORITA' COMPETENTE](#)

Art. 4 - [SOGGETTI ACCERTATORI](#)

Art. 5 - [ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI](#)

Art. 6 - [PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA](#)

Art. 7 - [RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE](#)

Art. 8 - [ORDINANZA - INGIUNZIONE](#)

Art. 9 - [TERMINI PER L'EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI CUI ALLA L. 689/81](#)

Art. 10 - [APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE](#)

Art. 11 - [NORME FINALI](#)

Art. 1
Ambito di applicazione

il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei responsabili di settore, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle ordinanze contingibili ed urgenti, art. 650 C.P.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

Art. 2
Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo I°, sez. I°, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 – bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'art. 16 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 ed integrato dall'art. 1 – quater, comma 5° della L. 20 maggio 2003, n. 116 e del capo I° della L. 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui al presente regolamento consiste nel pagamento di una somma in denaro non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00.

Si intendono conseguentemente modificate in tal senso tutte le disposizioni comunali che stabiliscono come sanzione una somma inferiore o superiore ai limiti sopra indicati.

Entro i limiti degli importi di cui al comma 2, i singoli regolamenti ed ordinanze comunali possono prevedere sanzioni edittali in misura diversa, in relazione alle singole ipotesi di violazione e relativa gravità.

Qualora la sanzione edittale non sia prevista dal regolamento oppure ordinanza comunale, la violazione agli stessi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Non è data possibilità del pagamento diretto nelle mani del soggetto accertatore.

Art. 3
Autorità competente

Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma 3°, all'art. 17, comma 4°, all'art. 18, commi 1° e 2°, all'art. 19, comma 2° e all'art. 20 della L. n. 689/1981, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per Autorità competente si intende il Sindaco, ai sensi degli artt. 19 e 48 dello Statuto del comune, adottato con deliberazione del C. C. N. 55 del 27 dicembre 2001, pubblicazione B.U.R. n. 38 del 7 marzo 2002.

Art. 4 **Soggetti accertatori**

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi alle disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Il Sindaco può con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1° con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

I soggetti di cui al comma 2° devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Ai fini dell'accertamento delle violazioni, i soggetti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.

Art. 5 **Accertamento delle violazioni**

Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate mediante verbale.

Il verbale di accertamento deve contenere:

- ✓ Indicazione della data, ora e luogo di accertamento
 - ✓ Qualifica, cognome e nome del verbalizzante e la sua sottoscrizione
 - ✓ Generalità del trasgressore e/o generalità di chi è tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia da lui preordinato
 - ✓ Descrizione succinta del fatto costituente illecito
 - ✓ Menzione delle norme che si presumono violate
 - ✓ Generalità degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/81
 - ✓ Indicazione dell'Autorità competente cui i soggetti interessati possono inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/81
 - ✓ Menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 6 del presente regolamento, con l'indicazione del relativo importo e delle relative modalità di versamento
 - ✓ Eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata
-

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 689/81, ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale di accertamento.

Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campione, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della L. n. 689/81.

Per la contestazione e la notificazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore ed agli altri soggetti obbligati, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della L. n. 689/81.

Art. 6 **Pagamento in misura ridotta**

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa oppure, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Il pagamento in misura ridotta è effettuato con le modalità stabilite dalle disposizioni comunali in vigore, che devono essere indicate sul verbale di accertamento.

Art. 7 **Rapporto all'Autorità competente**

Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, il soggetto che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della L. n. 689/81, deve inoltrare rapporto, completo del verbale di accertamento e con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'Autorità di cui al precedente Art. 3.

Art. 8 **Ordinanza Ingiunzione**

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono far pervenire, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, all'Autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e/o documenti, nonché la richiesta di essere sentiti dalla stessa Autorità.

L'Autorità competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma di denaro dovuta per la violazione commessa e ne ingiunge il pagamento entro i limiti edittali previsti; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano i criteri stabiliti dall'art. 11 della L. n. 689/81.

Il pagamento della somma deve essere effettuato, nel termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, con le modalità indicate nella stessa ordinanza; se l'interessato risiede all'estero il termine è di 60 giorni.

E' ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 26 della L. n. 689/81.

Art. 9

Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla L. n. 689/81

L'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto previsto all'art. 7 del presente regolamento.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento oppure l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 90 giorni dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 60 giorni dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al comma 3° il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 90 giorni dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il provvedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2°.

Art. 10

Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11

Norme finali

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli artt. 106 e seguenti del R.D. n. 383/34 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Qualora l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Il presente regolamento è d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
